

ATTUALITÀ

LUCIANO EUSEBI

**Il diritto penale e la guerra.
Suggerimenti da N. Irti, *Il silenzio del diritto
mentre la guerra infuria***

Il testo muove da una riflessione di Natalino Irti, svolta su un autorevole quotidiano, circa l'inermità del diritto rispetto ai fatti più drammatici della storia, e segnatamente rispetto alle guerre: soprattutto, del diritto costituzionale e di quello internazionale, rimanendo assolti, da Irti, il diritto civile e quello penale, in quanto deputati a regolare i contesti ordinari della vita. In dialogo con questo approccio, s'intende rimarcare, invece, come il modello tradizionale della giustizia cui fa riferimento il diritto penale risulti il medesimo attraverso il quale s'è giustificato nei secoli il ricorso alle guerre, pressoché sempre proposte da chi le abbia intraprese come guerre *giuste*. Se ne deriva l'urgenza, per evitare la distruzione totale del pianeta, di superare tale modello di giustizia, e a questo fine si individuano tre elementi propulsivi derivabili, in modo inatteso, proprio dalla riflessione penalistica contemporanea: la consapevolezza del fatto che la giustizia e una prevenzione efficace non possono consistere in dinamiche di ritorsione del negativo rispetto a un corrispondente giudizio negativo rivolto verso un *altro*; il ruolo ineludibile da riconoscersi ai fattori che facilitano il prodursi degli eventi tragici e, con ciò, alla *prevenzione primaria*, che implica il senso della *corresponsabilità* nei confronti di quei fattori; la possibilità, anche dinanzi alla già avvenuta causazione di eventi tragici, del tornare a rendere *giuste* relazioni che non lo siano state, come può evincersi dalle procedure della giustizia riparativa.

Criminal law and war. Considerations from Il silenzio del diritto mentre la guerra infuria [The silence of law while war looms] by N. Irti.

The paper starts from a consideration, published by Natalino Irti in a prestigious newspaper, about the inanity of the law concerning the most dramatic events in history and regarding wars. This reflection refers mainly to the constitutional and international law, absolving civil and criminal law because they are aimed at the regulation of the ordinary life. In dialogue with this approach, the essay intends to point out that the traditional model of justice, as currently supported by the criminal law, is the same through which wars have been justified over the centuries, having been outlined as righteous wars by those who have undertaken them. From this derives the urgency to overcome this model of justice, with the aim of avoiding the destruction of the planet. Therefore, it is possible to identify three driving forces derived, in an unexpected way, precisely from contemporary criminal thinking: the awareness of the fact that justice and effective prevention cannot consist of retribution of the negative respect with a corresponding negative judgment directed at any other person; the unavoidable role of the factors that facilitate the occurrence of tragic events and, with this, the role of primary prevention, which implies a sense of co-responsibility towards those factors; even when tragic events have occurred, the possibility of returning to fair relationships, as can be inferred from the restorative justice procedures.

1. Il 27 marzo 2022 Natalino Irti pubblicava su *Il Sole-24 Ore* il breve testo richiamato in epigrafe, fulminante nel suo messaggio già attraverso l'intitolazione. Si tratta della presa d'atto amara e lucidissima di come il diritto, nonostante molta enfasi circa il suo ruolo nei rapporti umani, manifesti una voce «debole, sommessa, inascoltata» - oggi come ieri - «nelle ore più crudeli della storia», nondimeno decisive circa gli assetti futuri dei rapporti fra gli Stati. Così che «mentre la tempesta infuria», «il diritto fatica a dire la pro-

pria parola». «E ciò che - dopo - sorge o s'annuncia è sovente fuori da ogni disegno di statisti e governi», ma anche da ogni disegno progettato secondo il diritto. Perché «il diritto si leva al tramonto»: quando «i vincitori [lo] riscoprono, e ne invocano le forme punitrici e redentrici».

Rilievi, questi, non certo superabili appellandosi a coloro i quali rivendicano il carattere metastorico dei principi giuridici che riteniamo di qualificare inviolabili. Carattere non certo da contestare, anzi. Ma resta il fatto per cui ove quei principi non siano recepiti concretamente, *ex ante*, in una data epoca - sul piano culturale e nei rapporti politici - essi restano lettera morta, o al più costituiscono mero promemoria di una possibile, e sporadica, incriminazione *ex post*, se le cose andranno *in un certo modo*. Con un'incidenza dissuasiva sul campo tendente, in pratica, allo zero. Da qualche parte il *diritto naturale*, o come lo si voglia denominare, continuava ad albergare pure al tempo di Auzchwitz, dei gulag e di tutti i genocidi, al pari di quanto può dirsi rispetto a tutte le guerre. Ma di certo ad Auzchwitz, nei gulag, durante i genocidi quel diritto non operava, né lo si potrebbe reperire quando infierisce lo strazio dei bombardamenti.

Invero, la reprimenda di Irti risulta destinata, essenzialmente, al «diritto costituzionale e internazionale», con assoluzione espressa per il «diritto “quotidiano” civile o penale, che accompagna - invece - il corso normale della vita». La pubblica accusa, nondimeno, avrebbe buone ragioni per ricorrere in appello *contro* il diritto penale, che, rispetto alle voragini sacrileghe dell'umano cui continuiamo ad assistere nel panorama internazionale, non può dirsi affatto innocente. Basti solo rammentare come i criteri in base ai quali s'è parlato, lungo i secoli, di guerre *giuste* (quando mai chi ha intrapreso una guerra, fino a esiti di sterminio, non l'ha proposta come una guerra *giusta*?) sono i medesimi in base ai quali s'è tradizionalmente legittimato il punire.

Del resto, il diritto penale, che pure si presenta come lo strumento di reazione ai fatti offensivi più gravi nell'ambito della convivenza civile, per questo rivendicando la legittimità delle sue forme d'intervento così acuminato (il suo essere *arma a doppio taglio*), non ha intercettato se non in misura marginalissima, né in ogni caso ha prevenuto, lo scempio di umanità - incomparabilmente più esteso sul piano quantitativo rispetto alle casistiche criminose affrontate nei tribunali - che continua a essere prodotto, nel mondo, dalle guerre in tutte le loro accezioni e dalle iniquità di carattere economico: producendo morti e derelitti che si contano a centinaia di milioni negli ultimi due secoli. Tanto da trarsene il sentore che il diritto penale abbia ampiamente assunto

la funzione simbolica di alibi per contesti sociali i quali, attraverso di esso, assumono di amministrare la giustizia, onde poter eludere il problema dell'ingiustizia radicale presente nei rapporti umani.

Quel genere macroscopico e, nondimeno, rimosso dell'ingiustizia, cioè, che nelle guerre trova il suo apice, in quanto esito delle logiche di competizione e di dominio pervicacemente associate al potere politico o economico, sul piano planetario. Per cui, sovente, i conflitti bellici si rivelano combattuti *per procura*, talora senza neppure la consapevolezza di coloro che ne sono coinvolti in via diretta, risultando forieri, sempre, di sofferenze estreme per le popolazioni coinvolte. E tuttavia, constatava papa Francesco nel viaggio di ritorno in aereo, il 3 aprile 2022, dall'arcipelago di Malta, con specifico riguardo all'invasione dell'Ucraina, «siamo innamorati delle guerre». Con il che torna alla mente, in parallelo, un volume di Didier Fassin: *Punir. Une passion contemporaine*.

Eppure, proprio un diritto penale pensoso e autocritico potrebbe offrire, oggi, degli *input* particolarmente significativi e credibili – dato l'ambito disciplinare da cui derivano, concernente una realtà, il reato, identificata a priori, *ex lege*, come *negativa* – onde arginare la plausibilità del ricorso alla guerra.

2. Il diritto penale, in effetti, ha offerto accreditamento legale, e dunque istituzionale, lungo i millenni allo schema secondo cui, sussistendo un giudizio di riprovazione nei confronti di un dato comportamento umano, la conseguenza debba consistere in un agire corrispettivo verso di esso, vale a dire nel procurare al suo autore un danno parallelo a quello che gli si addebita di aver procurato, così da porlo in uno stato di sofferenza e di sottomissione.

Non si può negare, infatti, che la pena sia stata stabilmente concepita lungo i secoli, al di là delle giustificazioni che se ne siano proposte, in termini di reciprocità analogica rispetto al disvalore rinvenuto nel fatto emblematicamente negativo costituito dal reato: un modello, questo, che solo negli ultimi anni, come diremo, s'è iniziato a porre, faticosamente, in discussione, ma che ha caratterizzato *ab immemorabili* i criteri del *fare giustizia* dinanzi all'agire riprovevole.

Ne è derivato l'avallo parallelo del fatto che sia *giusto* agire in termini ostili, fino all'estremo (ma tutt'altro che raro) della guerra, nei confronti di qualsiasi realtà al cui operare, o al cui stesso sussistere, possa essere riferita una valutazione negativa.

Un modello, però, assai pericoloso. L'incontro con qualche *colpa* altrui (a parte ogni disquisizione sul senso di tale termine) non rappresenta, infatti, un'evenienza eccezionale nelle vicende umane, se non altro perché nessuna persona sincera potrebbe dirsi esente da ogni difetto. Ma allora, se il modello della giustizia è improntato alla ritorsione, vi potrà essere pressoché sempre un motivo per agire negativamente verso qualcuno. Così che la logica retributiva non argina affatto il male, ma lo moltiplica.

Il fatto è, del resto, che solo sul piano giuridico l'accertamento del disvalore di una condotta altrui è operato da un soggetto terzo rispetto a chi intende farlo valere. Mentre ordinariamente chi giudica coincide con chi ritiene di essere nel diritto di retribuire: come accade anche nel rapporto fra gli Stati, a parte qualche esempio saltuario di arbitrato internazionale. Così che, per tale via, non raramente il giudizio negativo su un singolo individuo o su una qualsiasi aggregazione umana (fino a quella identificabile con uno Stato) viene a dipendere, piuttosto, dal rispondere o meno della realtà oggetto di giudizio agli interessi, alle visioni o agli obiettivi del giudicante. Com'è avvenuto anche con riguardo alle pratiche di sterminio sistematico che abbiamo conosciuto nell'ultimo secolo.

Per di più simili dinamiche non sono state riguardate, nella storia del pensiero, come indubitabilmente patologiche, e quindi da censurare onde consentirne il superamento, bensì in molti casi, anche negli approcci filosofici, come emblematiche dei rapporti umani: i quali si dipanerebbero attraverso l'inevitabilità dialettica dei conflitti e l'«intima capacità generatrice» della guerra, cui «gli uomini - per riprendere le parole di Irti - pur debbono piegarsi». Tanto che molto spesso s'è ritenuto di dover ravvisare realtà aventi un target di riferimento consimile (due Stati, due sistemi di pensiero, due religioni, *etc.*), quasi per loro stessa natura, in una condizione di antagonismo, almeno potenziale.

S'è agito così per millenni. E così, pur sempre, la storia è andata avanti. Anche perché essa non è scritta da chi soccombe e da chi muore. Ma oggi siamo a uno snodo della storia, che non ha precedenti e potrebbe non avere riedizioni. Lo sappiamo, ma continuiamo a comportarci come se non lo sapessimo. La storia - eventualità che non costituisce affatto una mera ipotesi di scuola - può non avere un futuro, perché dal 1945 abbiamo le armi della distruzione totale: anzi, ne abbiamo accumulate così tante, che ne basterebbe una *piccola dose* perché ciò avvenga. Eppure in questi giorni sentiamo di progetti intesi al riarmo, anche nucleare, su tutti i fronti.

Allora si tratta di andare precipitosamente alle radici, e por mano, con la forza dell'angoscia che può consentire in momenti di crisi epocale ciò che per via ordinaria potrebbe esigere lunghe metamorfosi culturali, a una svolta di fondo del modo d'intendere le relazioni secondo giustizia fra i singoli individui e nell'ambito internazionale. Lo schema, infatti, che si fonda sulla valutazione della rispondenza di realtà altre al proprio bene e sull'agire corrispettivo rispetto a tale valutazione, in quanto *giustamente* necessario affinché quel bene sia salvaguardato o si produca, non è più sostenibile.

Tuttavia, è a sua volta il diritto penale classico che addita un percorso fuorviante onde gestire il rischio della catastrofe: il percorso, cioè, della deterrenza, la quale suppone di poter ottenere prevenzione mantenendo immutati i criteri della giustizia, e la cui traduzione geopolitica si sostanzia nell'equilibrio del terrore. Il modello della giustizia retributiva, infatti, non può che ricondurre l'attesa di effetti (general)preventivi al timore delle conseguenze minacciate: in quanto, dal punto di vista psicologico, un male minacciato lo si può soltanto temere.

Ora, sappiamo che un simile modello della prevenzione si scontra in sede giuridica, fra l'altro, col fatto dell'ampia probabilità di commettere un reato rimanendo impuniti (è il problema della *cifra oscura*) e con la complessità psicologica delle scelte antigiuridiche, le quali non rispondono a un mero calcolo tra possibili costi e benefici. Ma ai nostri fini preme piuttosto sottolineare che, mentre in ambito penalistico la ritorsione minacciata assume concretezza solo nel momento in cui viene resa attiva in ciascun caso concreto, non è così in rapporto agli strumenti di guerra.

Le armi esistono già prima di essere impiegate, comprese quelle della distruzione totale. Per cui la fine del mondo (o qualcosa di molto simile) potrebbe essere indotta anche da un banale errore, tanto che non poche volte un tale rischio è già stato corso. E nulla garantisce che troveremo sempre, in casi di quel tipo, un tenente colonnello Stanislav Petrov il quale sceglierà di non premere il bottone fatale, come accadde il 26 settembre 1983. Come nulla garantisce a priori che, razionalmente, nessuno prenderà mai l'iniziativa, in qualsiasi contesto immaginabile (dal delirio di onnipotenza, a una sindrome di accerchiamento, al *pereat mundus* in una condizione di sconfitta), di utilizzare per primo simili mezzi. Del resto, qualche pilota suicida che ha portato a morte tutti i passeggeri del suo volo lo abbiamo già avuto.

3. Ma proprio la riflessione penalistica circa i limiti da tempo emergenti in merito alla configurazione classica del punire potrebbe rendere nel contempo disponibili, come si anticipava, elementi di notevole interesse culturale (a maggior ragione, ove i penalisti se ne rendessero consapevoli) per l'affrancamento dell'umanità dalla tragedia ricorrente delle guerre.

Ciò con riguardo, soprattutto, a un triplice punto di vista:

- Si comprende sempre più in ambito penalistico come la stessa promozione del bene sociale in termini di prevenzione dei reati dipenda non già dall'attivare modalità corrispettive nei confronti di chi abbia tenuto condotte valutate come anti-giuridiche, bensì dall'adoperarsi affinché la frattura insita nel reato possa essere superata attraverso un contenuto *progettuale* piuttosto che ritorsivo dell'intervento su di essa.

Al che corrisponde un modello del *fare giustizia* che non muove dalla valutazione negativa di una condotta, o di una caratteristica, altrui onde riprodurre, reagendo rispetto ad essa, le medesime caratteristiche della sua negatività, ma che persegue il rendere nuovamente giusti, con riguardo a tutti i soggetti coinvolti, rapporti che non lo siano stati.

In conformità all'art. 3 della Carta costituzionale, il quale, a sua volta, non concepisce le relazioni umane riconducendole al giudizio che si dia di un altro soggetto secondo le peculiarità della sua condizione, erigendo ciò a paradigma cui ispirare l'agire nei suoi confronti, bensì richiede comportamenti conformi in qualsiasi frangente alla promozione dell'umanità di tutte le persone che abbiano parte al contesto cui ci si riferisca.

È chiaro che una simile visione orienta all'abbandono della logica che considera quasi connaturato alla condizione umana l'antagonismo fra realtà parallele per ambiti d'interesse, fino all'ostilità e alla guerra. Ed è altrettanto chiaro come un simile passaggio appaia lontanissimo rispetto alla percezione del proprio ruolo da parte di molte *leadership* mondiali, e non solo nell'ambito dei regimi autoritari: dato che pesa l'eredità di millenni in cui s'è ritenuta quella logica del tutto ovvia.

Per cui forse si deve sperare in un processo che possa nascere dal basso, vale a dire dai popoli e, soprattutto, dai più giovani (sebbene esso sia ostacolato in molti paesi attraverso un controllo ferreo dell'opinione pubblica e, dunque, in merito alla circolazione delle idee): un processo tale da rappresentare ai governanti che non ci si riconosce più - tra persone che dialogano, viaggiano, studiano insieme, avvertono problemi di respiro globale, come quello dell'ambiente - nella prospettiva secondo cui il proprio bene sarebbe tutelato

al meglio in termini di competizione e di supremazia della realtà politica cui si appartenga (in primo luogo, lo Stato) rispetto ad altre realtà analoghe. Non senza che coloro i quali abbiano potuto godere, finora, di ragguardevoli privilegi materiali siano chiamati a manifestare qualche significativa disponibilità verso una migliore distribuzione delle risorse.

Sarà possibile un processo di progressiva *democratizzazione* degli assetti planetari futuri, il quale assegni rilievo paritetico alla dignità di ogni essere umano, al di là delle compagini statali - o consimili - di appartenenza? Stante quel che oggi sta accadendo sembra pura utopia. Ma il configurarsi impellente dei rischi per l'umanità connessi al reiterarsi dello spirito della guerra è tale che, come si diceva, appare necessario pensare a evoluzioni radicali circa il modo d'intendere i criteri dell'interagire fra le persone e fra i popoli nel mondo.

Con riguardo a tutto questo, l'affinamento dell'approccio teorico al tema della giustizia - tema che tende ad assumere un rilievo trasversale rispetto ai singoli ordinamenti di diritto positivo e, dunque, a esprimere istanze universali - può rivestire una funzione di traino culturale d'innegabile rilievo: tanto più, in effetti, ove coinvolga lo stesso settore per molti versi paradigmatico del diritto penale.

- Un secondo apporto alla promozione della pace che può provenire dall'evolversi della sensibilità penalistica circa gli strumenti necessari onde prevenire il realizzarsi di fatti offensivi è reperibile nell'importanza fondamentale ormai riconosciuta alla prevenzione *primaria*: cioè all'intervento sui fattori (economici, sociali, culturali, *etc.*) che favoriscono simili esiti e, in particolare, la commissione dei reati.

Ambito, questo, il quale tuttavia non risulta adeguatamente promosso né in sede giuridica, né in sede educativa ed etica, perché trova resistenza in interessi ed egoismi diffusi, implicanti profili di corresponsabilità sia in merito alla genesi degli eventi criminosi, sia, sul piano politico, in merito al deflagrare delle guerre: ma altresì tali che il ruolo della suddetta corresponsabilità finisce per rimanere offuscato nel momento in cui taluno si rende artefice diretto di uno specifico crimine, di un eccidio o di un conflitto bellico, rimanendo a quel punto incentrato l'intero spettro dell'attenzione sulle forme di risposta verso siffatti accadimenti. Così che l'enfasi sul punire, in modo sporadico e simbolico, è non di rado servito a occultare, per quanto concerne il tema della criminalità, le carenze nel contenimento, *a priori*, dello spazio grigio -

composto di ingiustizie o di elusioni della legalità – che crea il substrato in cui possono maturare le stesse lesioni più gravi dei beni tutelati dal diritto penale. Senza dubbio il far emergere quanto lo scongiurare i fatti più tragici nei rapporti umani dipenda dalla prevenzione primaria – cioè dall’arginare, e dal non creare, fattori che li possano favorire – si espone all’addebito, scontato e ingannevole, secondo cui essa fungerebbe da elemento giustificativo rispetto a chi poi, abbia sfruttato l’inadeguatezza di tale forma preventiva.

Ma è ovvio che, ove si prenda atto di come il trattato di Versailles sia stato un pessimo trattato di pace, non si vuole in alcun modo concludere che Hitler, con il suo gruppo di potere, abbia avuto motivi validi per fare quello che fece. Del pari, papa Francesco constata con lucido realismo, nell’enciclica *Fratelli tutti* (n. 260), che all’inizio degli anni Novanta «non si colsero pienamente le occasioni offerte dalla fine della guerra fredda, per la mancanza di una visione del futuro e di una consapevolezza condivisa circa il nostro destino comune», per cui «si cedette alla ricerca di interessi particolari senza farsi carico del bene comune universale»: con il che «si è fatto di nuovo strada l’ingannevole fantasma della guerra». Ma da ciò certo non deriva che le iniziative belliche e gli atti di terrorismo o di repressione maturati in un simile clima, pur quando esso abbia influito sul loro prodursi, possano trarne legittimazione.

Se un politologo come Vittorio Emanuele Parsi – dopo aver nettamente distinto fra la «colpa per gli errori politici» e la «colpa per i crimini politici» e dopo aver giustamente stigmatizzato col massimo vigore la guerra intrapresa, con tutte le sue atrocità, dalla Federazione russa contro l’Ucraina – ricorda la nota affermazione dello storico Tony Judt secondo cui gli anni dal 1989 al 2009 sono stati «gli anni mangiati dalle locuste», e che «avremmo potuto essere più generosi», «avremmo potuto impegnarci di più nel consolidamento del processo di transizione della Russia post-sovietica» (v. [qui](#)), ciò significa che bisogna agire *ex ante* essendo disposti a depotenziare tutti i fattori, specie quelli che ineriscono a logiche egoistiche e di potere, i quali possano costituire terreno fertile perché qualcuno intraprenda iniziative di distruzione, di strage o di guerra.

Ed è a questo che richiama la prevenzione primaria. Non certo, dunque, a invertire in modo manicheo le responsabilità, passando dalla considerazione del solo *ultimo miglio* nel valutare gli atti che producono sofferenza e morte, all’indulgenza nei loro confronti in forza dei presupposti remoti che pure abbiano inciso rispetto al loro realizzarsi: quasi che chiunque possa infierire

sull'altro solo perché sussista qualche elemento in grado di suggestionarlo in tal senso e possa trascurare, con ciò, le sue stesse responsabilità pregresse.

Si tratta, piuttosto, di saper riguardare con coraggio, rispetto a tutte le situazioni di scontro o di conflitto che la storia ci ha consegnato, l'intera gamma dei fattori rilevanti, per trarne monito al fine di agire affinché essi, in altri contesti, possano non prodursi. Vale a dire, si tratta di rovesciare l'antico adagio romano sul rapporto tra pace e guerra, affermando il principio opposto per cui *si nolis bellum, para (iustitiam et) pacem*.

Scelta difficile, certamente, perché, ancora una volta, implica l'affrancamento dalle logiche di predominio e il dar spazio, come evocava Parsi, a profili di *generosità*. Ma se il fine vuole essere la pace, e non la pace attraverso il dominio (che si è sempre rivelata effimera nella storia e che, oggi, rischierebbe di tradursi nell'opposto, cioè nel disastro costituito dalle distruzioni di massa e dallo sconvolgimento degli equilibri economici mondiali), è necessario porla ormai all'ordine del giorno nella sensibilità della pubblica opinione.

Posto che, mutuando ancora Parsi, «la politica non è il frutto determinato della storia, della geografia o di quant'altro, ma c'è sempre l'azione umana, la scelta dei decisori, che non è insensibile alla pressione delle opinioni», tanto che «persino nei sistemi autoritari la pressione delle opinioni c'è». Il che «ci deve far riflettere molto su dove vogliamo andare», in modo da chiederci se «il progetto di mondo che abbiamo in testa, noi e altri, è compatibile e, se non è compatibile, quali sono gli spazi di conciliazione, perché è molto diverso se tendiamo a convergere o se tendiamo a divergere» (*ibidem*).

Così da non trascurare per esempio che, nonostante l'invasione dell'Ucraina, e per motivazioni che vanno oltre l'invasione dell'Ucraina, paesi ricomprendenti la maggioranza della popolazione mondiale, in Asia, Africa e America latina, mantengono un atteggiamento neutrale, attendista o comunque morbido rispetto al governo del paese che tale invasione ha intrapresa.

- Da ultimo, il diritto penale contemporaneo ci addita un elemento di speranza, flebile ma resiliente, relativo alla persuasione che il dialogo può essere riannodato anche quando ci si sia fatti molto male.

L'interesse fino a pochi decenni orsono impensabile per le procedure di *restorative justice*, nella forma della mediazione penale, muove, effettivamente, in questo senso: attestando che una pur sofferta pacificazione resta possibile anche dinanzi a fatti alquanto gravi, se solo si arretra dalla logica degli atti ritorsivi e si crea un contesto in cui tornino ad avere spazio, e ascolto, le reciproche narrazioni circa le vicende in cui gli uni e gli altri si siano trovati a es-

sere offensori o vittime, oppure, nel contempo, offensori e vittime. Così da determinare i presupposti affinché non sia ulteriormente rimossa, da parte di chi le abbia commesse o ne sia stato compartecipe, la consapevolezza dell'inumanità di condotte volte a produrre il danno, la sofferenza o la morte di un altro individuo.

È dunque significativo, ben oltre il contesto penalistico, che la legge delega n. 134/2021 delinei un ambito di rilievo della *giustizia riparativa* «in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena». Ed è ancor più significativo constatare come l'attenzione, nel mondo, per la *restorative justice* sia maturata in parallelo a percorsi attivati onde consentire il superamento di conflitti gravi, come accaduto per il Mozambico, per il Sudafrica (attraverso le ben note commissioni *Verità e riconciliazione*), nonché per altri paesi dell'Africa e del Sudamerica. Sulla base del quesito latente secondo cui, se la giustizia fosse da intendere come retribuzione, quale dovrebbe essere il corrispettivo di un genocidio o di una guerra civile?

Attualmente invece, già lo si osservava, assistiamo – dinanzi al riproporsi, in forme devastanti, della guerra in Europa e del rischio, per un certo tempo attutito, della implosione nucleare – a una corsa verso il riarmo su vasta scala, con sottrazione, fra l'altro, di enormi risorse destinabili alla salvaguardia della dignità umana e della salute dei più poveri, in tutto il mondo.

Si tratta di una strategia, comunque, del contingente, assai pericolosa nei tempi medi o lunghi e ambigua rispetto agli interessi che coinvolge. Di una strategia, inoltre, che sembra condurre, oggi, le potenze maggiori a optare per la prova di forza, da condurre fino in fondo, confidando che non si vada, davvero, *fino in fondo*: ma dimenticando, forse, quanto scriveva il generale prussiano Carl von Clausewitz, vale a dire che la guerra implica, in sé, la tendenza all'*estremo*, posto che essa costituisce un atto di forza, *all'impiego della quale non esistono limiti*. Così che un serio tentativo negoziale, di carattere complessivo, riferito alla tragedia dell'Ucraina non sembra decollare, né essere desiderato. Con il rischio che coloro i quali, nessuno escluso, oggi soffrono di più, per un'aggressione avvenuta in spregio di tutte le convenzioni internazionali, si trovino a dover constatare, un giorno, d'essere stati vittime di una partita più grande di loro.

Rispetto a un simile approccio ricondotto alle ragioni *irragionevoli* delle armi, che è quello certamente più semplice, le dinamiche del diritto penale hanno fornito, senza dubbio, supporto culturale nel corso della storia. Ma oggi sarebbe straordinario se proprio il diritto penale sapesse indicare, riflettendo su

sé stesso, delle strade nuove. Anche il nostro lavoro di penalisti ne risulterebbe nobilitato.